

27 MAR. 2013



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 18 MARZO 2013

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI TELESE TERME E NEL LAGO MIGNATTA(San Giorgio La Molara) alla F.I.P.S.A.S. ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaTREDICI addì DICIOTTO del mese di Marzo, alle ore 10,00, presso la Rocca dei Rettori-sala Consiliare- su convocazione del Presidente del Consiglio- prot. gen. n. 1586 del 13/03/2013- ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, del vigente Statuto nonché ai sensi dell'art. 30 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio Provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta di prima convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria *Presidente del Consiglio Provinciale*

2) AGOSTINELLI	Donato	14) LAMPARELLI	Giuseppe
3) BETTINI	Aurelio	15) LOMBARDI	Nino
4) CAPASSO	Gennaro	16) LOMBARDI	Renato
5)CAPOBIANCO	Angelo	17) MAROTTA	Mario
6)CAPOCEFFALO	Spartico	18) MAZZONI	Erminia
7)CECERE	Sabatino	19) MOLINARO	Dante
8)COCCA	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9)DAMLANO	Francesco	21) RICCI	Claudio
10)DEL VECCHIO	Remo	22) RICCIARDI	Luca
11)DI SOMMA	Catello	23) RUBANO	Lucio
12)IADANZA	Pietro	24) VISCONTI	Paolo
13)IZZO	Cosimo		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale **Dott. Giuseppe Lamparelli**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio Uccelletti**

Sono presenti n. 15 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risulta assenti i Consiglieri: 1-4- 10-12-17-18-21-22.

Sono presenti gli assessori Aceto, Bozzi e Crisci

Il Vice Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Vice Presidente Giuseppe Lamparelli, sull'argomento in oggetto di cui alla proposta allegata sotto il n.1), dà la parola all'assessore Aceto il quale tiene un'unica relazione sui punti n. 2 e 3 , data l'affinità della materia, precisando che si procederà a due distinte votazioni.

Interviene il Consigliere Visconti per far rilevare che non è stato dato riscontro ad una richiesta dell'Associazione A.R.C.I. in merito all'autorizzazione alla pratica dello sport "Rafting" sul lago di Telese. L'Assessore Aceto manifesta tutta la propria disponibilità all'accoglimento della richiesta.

Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente propone al Consiglio di approvare l'argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno relativo al Lago di Telese Terme.

Il Consigliere Rubano interviene per preannunciare il suo voto favorevole.

Eseguita la votazione, presenti n.16, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata eseguibilità che, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei competenti settori ed allegata alla presente sotto il n. 1);

Visto il verbale della IV Commissione Consiliare n. 488 del 14/03/2013 (All.2);

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

DELIBERA

1)- Di provvedere a stipulare con la F.I.P.S.A.S.- Federazione Italiana della Pesca ed Attività Subacquee, Sezione Provinciale di Benevento- apposita convenzione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del Lago di Telese (Telese Terme) e del Lago Mignatta(San Giorgio La Molarà)

2)- Di approvare le Convenzioni, composte da n.10 articoli da stipularsi con la citata F.I.P.S.A.S.- Sezione Provinciale di Benevento- come da allegati D) ed E)

3)-Di incaricare l'Ufficio Contratti di provvedere ai successivi adempimenti di competenza.

4)- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile.

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n.3).



PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Affidamento della gestione dei diritti esclusivi di pesca sportiva nel lago di Telesse Terme e nel lago Mignatta (S. Giorgio La Molara) alla F.I.P.S.A.S. ed approvazione dei relativi schemi di convenzione.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 2

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 18 del 18 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. N. _____

del _____

Esercizio finanziario 200____

Esercizio finanziario 200____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso :

- che il D. P.R. n. 616 del 24/7/77 ha trasferito i diritti esclusivi di pesca del demanio statale a quello delle Province.
- che la Regione Campania, in armonia con tali direttive, delegava le Province ad esercitare le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne.
- che il Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 54 del 25/07/2011 ha, fra l'altro, classificato tutte le acque interne della provincia di tipo secondario - (**allegato "A"**).

Letta la richiesta, prot. n. 19007 del 07/11/2012, inviata dalla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana della Pesca ed Attività Subacquee, sez. provinciale di Benevento - riguardanti il rinnovo delle concessioni per i diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago di Telese (Telese Terme) e del lago Mignatta (San Giorgio la Molara) - (**allegato "B"**).

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale sulla pesca fluviale e lacuale nella seduta del 23/01/2013 (**allegato "C"**).

Rilevato che la suddetta Federazione, oltre ad occuparsi di tutelare ed incrementare il patrimonio ittico, svolge anche opera di salvaguardia delle acque interne a mezzo di propri agenti volontari addetti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di pesca.

Letta la proposta del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali.

Lette le allegate proposte di convenzioni, composte da n. 10 articoli, da stipularsi con la F.I.P.S.A.S. , sez. provinciale di Benevento (**allegati "D"** ed **"E"**).

Letto il parere favorevole espresso dalla preposta Commissione Consiliare nella seduta del giorno

Ritenuto opportuno, anche nell'interesse degli stessi pescatori sportivi, provvedere a stipulare con la F.I.P.S.A.S., apposita convenzione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del lago di Telese (Telese Terme) e del lago Mignatta (San Giorgio la Molara), per ulteriori dieci anni, così come previsto nelle suddette convenzioni.

D E L I B E R A

- 1) Di provvedere a stipulare con la F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana della Pesca ed Attività Subacquee, sez. provinciale di Benevento – apposita convenzione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del lago di Telese (Telese Terme) e del lago Mignatta (San Giorgio la Molara).
- 2) Di approvare le convenzioni, composte da n. 10 articoli, da stipularsi con la citata F.I.P.S.A.S. - sez. provinciale di Benevento – come da allegati **"D"** ed **"E"**.
- 3) Di incaricare l'Ufficio Contratti di provvedere ai successivi adempimenti di competenza.
- 4) Di dare alla presente immediata esecutività.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

dic. 2011 (A)

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca fluviale nella seduta del 20/04/2011;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 25/07/2011.

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

E vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

TROTA di lago o di fiume cm. 20	PERSICO REALE cm. 20
CARPA cm. 30	PERSICO TROTA cm. 20
TINCA cm. 22	ANGUILLA cm. 30
BARBO cm. 15	LUCCIO cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.
La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n. 1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplosivo, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento".
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, aprile 2011

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca. A tale proposito, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi secondo i massimali minimi previsti dalla normativa vigente.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

Rocca de' Rettori, aprile 2011

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

Iannelli



Associazione Sportiva Dilettantistica degli Affiliati alla F.I.P.S.A.S.
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
- SEZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO -



RECISTATO (B)

IL DELEGATO PROVINCIALE

N.prot. 259 - A12

Benevento, li 30/10/2012.


Oggetto:

Richiesta di rinnovo delle concessioni per i diritti esclusivi di pesca del Lago di Telese (Telese Terme) e Lago Mignatta (San Giorgio La Molara)

80/11/2012



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0019007 Data 07/11/2012
Oggetto **RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE**
Dest. Agricoltura Settore



AL PRESIDENTE
ENTE PROVINCIA di BENEVENTO

Il sottoscritto **IANNELLI SALVATORE** nella qualità di "**Delegato Provinciale**" pro-tempore e legale rappresentante a livello provinciale della F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con sede nazionale in Roma/viale Tiziano n. 70 e sede provinciale c/o l'Associazione Sportiva Dilettantistica degli Affiliati alla F.I.P.S.A.S. - Sezione Provinciale di Benevento - via A. Rivellini, c/o Coni prov/le,

PREMESSO

- che la F.I.P.S.A.S., attraverso la scrivente Sezione Provinciale di Benevento, gestisce in regime di concessione il "**Lago di Telese**" in agro del comune di Telese Terme e il "**Lago Mignatta**" in agro del comune di San Giorgio La Molara, i cui contratti sono prossimi alla scadenza (01/04/2013);

CONSIDERATO

- che la F.I.P.S.A.S., istituzionalmente organo del C.O.N.I., è stata anche riconosciuta "**Associazione di protezione ambientale**" di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986, n.349 e successive modificazioni, con nota 28/10/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; nonché "**Associazione di Protezione Civile**" con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile;
- che anche per questo la F.I.P.S.A.S. si è distinta, oltre che per la salvaguardia della fauna ittica, dell'ecosistema e dell'ambiente circostante, anche nel promuovere notevoli attività, inerenti la pesca sportiva, nel campo del tempo libero e dell'agonismo, distinguendosi nell'organizzazione di campionati nazionali, regionali e provinciali;

CHIEDE

che vengano rinnovati i contratti di concessione per i diritti esclusivi di pesca nelle seguenti acque interne:

- a) **Lago di Telese nel comune di Telese Terme,**
- b) **Lago Mignatta nel comune di San Giorgio La Molara.**

Fa, inoltre, presente che la F.I.P.S.A.S. si impegnerà, come ha sempre fatto, nel promuovere e programmare i ripopolamenti necessari per il mantenimento delle specie ittiche presenti.

Confidando in un positivo accoglimento della presente e restando come di consueto a V/s completa disposizione, coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.-



IL DELEGATO PROVINCIALE
(**Salvatore Iannelli**)

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Pianificazione Territoriale - Attività Produttive e Pubblica Agricoltura - Forestali
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA - U.O. CACCIA

ALLEGATO (C)

VERBALE SEDUTA DEL GIOPNO 23 GEN. 2003

L'anno 2003 addì ventitré del mese di gennaio
alle ore 15:00 si è riunita presso la sede Settore Attività Produttive - Sviluppo
Attività Economiche e Agricoltura di questa Provincia, la Commissione Consultiva
Provinciale sulla Pesca fluviale e lacustre, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 709 del 04/05/1958.

Sono presenti:

Assessore all'Ambiente	Aceto Gianluca	<i>[Signature]</i>
Dirigente Sett. STAPA	Mariano Antonio	<i>[Signature]</i>
Dirigente Sett. STAPF	Bibbò Antonio	ASSENTE
Dirigente Sett. Genio Civile	Mucci Agostino	<i>[Signature]</i>
Presidente C. C. I. A.	Nicolella Vincenzo	ASSENTE
Delegato F.I.P.S.A.S.	Iannelli Salvatore	<i>[Signature]</i>
Dirett. Stabilimento Ittiogenico	Di Giovannantonio Claudio	ASSENTE
Rappr. Org. Sindacali (eff.)	Calabrese Vincenzo	ASSENTE
Rappr. Org. Sindacali (suppl.)	Savoia Angelo	<i>[Signature]</i>
Rappr. Org. Sindacali (suppl.)	Maiella Antonio	<i>[Signature]</i>
Resp. U.O. Caccia e Pesca	Morelli Nicola	<i>[Signature]</i>

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori con la lettura del seguente O.d.G.:

- 1) Richiesta rinnovo concessioni per diritti esclusivi
di pesca (alga - Felice Ferrone e Lago Resquatte
di San Giorgio la Polara) da parte della F.I.P.S.A.S. -
- 2) Conte stiva forestale: informazione
relativa al 1° punto posto all' O. d. G., re
spettivo della Commissione presente la richiesta
di rinnovo della concessione dei diritti esclusivi

di pesca nel lago di Isère (Valle d'Aosta) e nel lago
Migotto (San Giorgio di Alghero) in attesa della
FIPSA per i proci di Branderia ed estende copia
delle precedenti convenzioni in scadenza nel
prossimo mese di aprile.

La Commissione prende atto della مذكرة di
mentazione e, dopo ampio dibattito, esprime parere
favorevole, deliberando che i nuovi contratti di
convenzione di entrambi i laghi prevedano le
seguenti condizioni:

a) la precedente convenzione annua di € 524,88 per il
lago Migotto viene sostituita ed integrata con l'impegno
da parte della FIPSA di eseguire lavori di pulizia delle sponde
da erose e vegetazione che possono impedire la pesca
sportiva con esclusione del canotto in quanto insopportabile
per il rifugio e la riproduzione delle faune acquatiche, per
la spesa complessiva annua di € 1.000,00 (mille/00).

b) la precedente convenzione annua di € 1.049,75 per il lago di
Pelise viene sostituita ed integrata con l'impegno
da parte della FIPSA degli stessi di cui al punto a), per
la spesa complessiva annua di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

c) la durata di entrambe le convenzioni venga estesa
(doppi) del precedente cinque anni e dieci mesi, a
decorrenza dalla stipula dei rispettivi contratti.

Rele l'incarico al 2° punto all'ord. d. G., in considerazione
dell'assenza del prof. Venetto (affermamento del bozza)
per impegni professionali, viene avviata la discussione
dell'argomento ad una futura seduta.

Del che è verbale. Letto, sottoscritto e chiuso alle ore 17:25 e rimesso al segretario
per i successivi adempimenti.

IL SEGRETARIO

Nicola Moratti

Nicola Moratti

IL PRESIDENTE

Dot. Gianluca Agato

Gianluca Agato



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo -Forestali
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA - U. O. CACCIA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Autografo (S)

TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E LA F.I.P.S.A.S. DI BENEVENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DELLA PESCA NEL LAGO MIGNATTA (San Giorgio la Molara).

L’anno 2013, il giorno del mese di in Benevento, nella sede della Provincia,

TRA

La Provincia di Benevento, C.F. n. 9200277063, in persona del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali nata il a domiciliato per la carica presso gli uffici Provinciali

E

la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, di seguito denominata F.I.P.S.A.S., con sede in Roma in Viale Tiziano, 70 codice fiscale 01382061008, legalmente rappresentata dal sig. Iannelli Salvatore nato a Solopaca (BN) il 10/03/1953 e residente in San Giorgio del Sannio alla via Enrico Nisco n. 6, nella qualità di Delegato Provinciale, per delega del Presidente nazionale prof. Ugo Claudio Matteoli.

in esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale n. del

PREMESSO

Che la citata F.I.P.S.A.S. ha chiesto, con nota prot. n. 19007 del 07/11/2012, il rinnovo della concessione per la gestione dei diritti esclusivi della pesca nel lago Mignatta, in agro del comune di San Giorgio la Molara;

Che la Commissione Consultiva Provinciale sulla pesca fluviale e lacuale ha espresso, nella seduta del giorno 23/01/2013, parere favorevole in merito al rilascio della suddetta concessione per il periodo di anni dieci;

Che il C. P., col su citato atto n. del - esecutivo - ha deliberato di concedere alla F.I.P.S.A.S. - sezione Provinciale di Benevento, la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago Mignatta (San Giorgio la Molara), approvandone la relativa convenzione composta di 10 articoli;

Che è opportuno provvedere a stipulare apposita convenzione per la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago Mignatta (San Giorgio la Molara), con la F.I.P.S.A.S. - sezione Provinciale di Benevento in conformità con quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

La premessa è patto e forma integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

La Provincia, in persona del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali, di Benevento, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 987 del 10/06/55, affida alla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - con sede a Roma in viale Tiziano n. 70, la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del lago Mignatta (San Giorgio la Molara).

Art. 3 – Durata e Corrispettivo

La durata della presente concessione è stabilita in anni dieci decorrenti dal relativo contratto di concessione e non si intenderà tacitamente rinnovato ai sensi del D.L.vo n. 29 del 03/02/1993.

In corrispettivo la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, si impegna a versare alla Provincia di Benevento il canone annuo di € 600 (seicento/00).

Il suddetto canone sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni dei prezzi al consumo delle famiglie ed impiegati accertate dall'ISTAT nella misura del 75%.

Il concessionario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a salvaguardare la pescosità delle acque oggetto della presente concessione ed in particolare assume l'obbligo di provvedere annualmente, a sue spese, a cominciare dalla stagione ittica corrente, al ripopolamento delle seguenti specie ittiche: Trote iridee adulte (salmo-trutta-gairdinerii), per una spesa annua complessiva non inferiore ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), IVA inclusa.

La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di tre mesi da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata in caso di mancato rispetto delle norme concordate.

Art. 5 - Controllo e attività

Il concessionario si impegna a :

- a) consentire la pesca nelle acque del lago Mignatta (San Giorgio la Molara) durante tutti i giorni ad eccezione delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;
- b) consentire la pesca ai soli federati, in ottemperanza allo Statuto ed ai regolamenti vigenti della F.I.P.S.A.S.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a:

- a) sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che la Provincia ritenga opportuno;
- b) inviare alla Provincia copia del regolamento per la gestione della concessione;
- c) eseguire la vigilanza sulle acque oggetto della concessione mediante proprie guardie giurate, ad integrazione del servizio normalmente espletato dalla Polizia Provinciale;
- c) evitare tassativamente l'immissione di fauna ittica estranea a quella locale già presente nelle acque date in concessione, particolarmente in occasione dello svolgimento di gare di pesca.

La Provincia potrà in qualsiasi momento controllare, attraverso il Dirigente del Settore competente e del Responsabile del Servizio Forestazione, Caccia e Pesca che l'attività avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate nella presente convenzione.

La F.I.P.S.A.S. utilizzerà personale e/o mezzi dalla stessa individuata sotto la propria responsabilità, senza che ne derivi rapporto alcuno con l'Ente Provincia.

Art. 6 - Obblighi

Il Concessionario non potrà accampare diritti e pretese di indennità per i danni di qualsiasi sorta, qualora nelle acque, sul fondo e/o sulle sponde vengano eseguite opere di carattere idraulico-forestale da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Concessionario non può eseguire opere o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza avere ottenuto l'autorizzazione della Provincia di Benevento; per eventuali danni di qualunque provenienza che il Concessionario dovesse subire, dovrà egli solo provvedere alla tutela dei suoi diritti nei modi di legge, restando fin d'ora, la Provincia medesima esonerata da qualsiasi forma di garanzia ed in genere dall'obbligo di intervenire nei relativi giudizi.

Il Concessionario è tenuto ad apporre a proprie spese tabelle delle dimensioni minime cm. 35x25 recanti l'indicazione - "PESCA RISERVATA" (Concessione ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 987/55) - ben chiara e visibile anche a distanza. Inoltre, il Concessionario eseguirà, ai sensi del precedente art. 2, il taglio della vegetazione spontanea (specie infestanti) per consentire l'accesso al luogo di pesca, con esclusione tassativa del canneto che andrà preservato in quanto indispensabile per la sosta, il rifugio e la riproduzione della fauna acquatica.

Art. 7 - Risoluzione anticipata

E' espressamente convenuto che la presente convenzione potrà risolversi anticipatamente su richiesta della Provincia, qualora lo svolgimento delle attività non avvenga in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione o qualora una legge nazionale o regionale dovesse diversamente regolamentare la materia .

Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia dovesse insorgere per l'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Benevento.

Articolo 9 – Registrazione

Tutte le spese dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario, il quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la sede della Provincia di Benevento.

Art. 10 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Benevento, li

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Provincia di Benevento
Il Dirigente del Settore
Settore Pianificazione Territoriale
Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali
Arch. Elisabetta Cuoco

Per la F.I.P.S.A.S.
IL DELEGATO PROVINCIALE
Sig. Salvatore Iannelli



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo - Forestali
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA - U. O. CACCIA

SCHEMA DI CONVENZIONE

del caso (E)

TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E LA F.I.P.S.A.S. DI BENEVENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DELLA PESCA NEL LAGO DI TELESE (Telese Terme).

L'anno 2013, il giorno del mese di in Benevento, nella sede della Provincia,

TRA

La Provincia di Benevento, C.F. n. 9200277063, in persona del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali nata il a domiciliato per la carica presso gli uffici Provinciali

E

la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, di seguito denominata F.I.P.S.A.S., con sede in Roma in Viale Tiziano, 70 codice fiscale 01382061008, legalmente rappresentata dal sig. Iannelli Salvatore nato a Solopaca (BN) il 10/03/1953 e residente in San Giorgio del Sannio alla via Enrico Nisco n. 6, nella qualità di Delegato Provinciale, per delega del Presidente nazionale prof. Ugo Claudio Matteoli.

in esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale n. del

PREMESSO

Che la citata F.I.P.S.A.S. ha chiesto, con nota prot. n. 19007 del 07/11/2012, il rinnovo della concessione per la gestione dei diritti esclusivi della pesca nel lago di Telese (Telese Terme).

Che la Commissione Consultiva Provinciale sulla pesca fluviale e lacuale ha espresso, nella seduta del giorno 23/01/2013, parere favorevole in merito al rinnovo della suddetta concessione per il periodo di anni dieci;

Che il C. P., col su citato atto n. del - esecutivo - ha deliberato di rinnovare alla F.I.P.S.A.S. - sezione Provinciale di Benevento, la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago di Telese (Telese Terme) approvandone la relativa convenzione composta di 10 articoli.

Che è opportuno provvedere a stipulare apposita convenzione per la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago Mignatta (San Giorgio la Molara), con la F.I.P.S.A.S. - sezione Provinciale di Benevento in conformità con quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

La premessa è patto e forma integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

La Provincia, in persona del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali, di Benevento, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 987 del 10/06/55, affida alla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - con sede a Roma in viale Tiziano n. 70, la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del lago di Telesse (Telesse Terme).

Art. 3 – Durata e Corrispettivo

La durata della presente concessione è stabilita in anni dieci decorrenti dal relativo contratto di concessione e non si intenderà tacitamente rinnovato ai sensi del D.L.vo n. 29 del 03/02/1993.

In corrispettivo la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, si impegna a versare alla Provincia di Benevento il canone annuo di € 1.050,00 (millecinquanta/00).

Il suddetto canone sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni dei prezzi al consumo delle famiglie ed impiegati accertate dall'ISTAT nella misura del 75%.

Il concessionario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a salvaguardare la pescosità delle acque oggetto della presente concessione ed in particolare assume l'obbligo di provvedere annualmente, a sue spese, a cominciare dalla stagione ittica corrente, al ripopolamento delle seguenti specie ittiche: Trote iridee adulte (salmo-trutta-gairdinerii), Tinche, Carpe per una spesa annua complessiva non inferiore ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), IVA inclusa.

La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di tre mesi da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata in caso di mancato rispetto delle norme concordate.

Art. 5 - Controllo e attività

Il concessionario si impegna a :

- a) consentire la pesca nelle acque del lago di Telesse (Telesse Terme), durante tutti i giorni ad eccezione delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;
- b) consentire la pesca ai soli federati, in ottemperanza allo Statuto ed ai regolamenti vigenti della F.I.P.S.A.S.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a:

- a) sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che la Provincia ritenga opportuno;
- b) inviare alla Provincia copia del regolamento per la gestione della concessione;
- c) eseguire la vigilanza sulle acque oggetto della concessione mediante proprie guardie giurate, ad integrazione del servizio normalmente espletato dalla Polizia Provinciale;
- c) evitare tassativamente l'immissione di fauna ittica estranea a quella locale già presente nelle acque date in concessione, particolarmente in occasione dello svolgimento di gare di pesca.

La Provincia potrà in qualsiasi momento controllare, attraverso il Dirigente del Settore competente e del Responsabile del Servizio Forestazione, Caccia e Pesca che l'attività avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate nella presente convenzione.

La F.I.P.S.A.S. utilizzerà personale e/o mezzi dalla stessa individuata sotto la propria responsabilità, senza che ne derivi rapporto alcuno con l'Ente Provincia.

Art. 6 - Obblighi

Il Concessionario non potrà accampare diritti e pretese di indennità per i danni di qualsiasi sorta, qualora nelle acque, sul fondo e/o sulle sponde vengano eseguite opere di carattere idraulico-forestale da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Concessionario non può eseguire opere o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza avere ottenuto l'autorizzazione della Provincia di Benevento; per eventuali danni di qualunque provenienza che il Concessionario dovesse subire, dovrà egli solo provvedere alla tutela dei suoi diritti nei modi di legge, restando fin d'ora, la Provincia medesima esonerata da qualsiasi forma di garanzia ed in genere dall'obbligo di intervenire nei relativi giudizi.

Il Concessionario è tenuto ad apporre a proprie spese tabelle delle dimensioni minime cm. 35x25 recanti l'indicazione - "PESCA RISERVATA" (Concessione ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 987/55) - ben chiara e visibile anche a distanza. Inoltre, il Concessionario eseguirà, ai sensi del precedente art. 2, il taglio della vegetazione spontanea (specie infestanti) per consentire l'accesso al luogo di pesca, con esclusione tassativa del canneto che andrà preservato in quanto indispensabile per la sosta, il rifugio e la riproduzione della fauna acquatica.

Art. 7 - Risoluzione anticipata

E' espressamente convenuto che la presente convenzione potrà risolversi anticipatamente su richiesta della Provincia, qualora lo svolgimento delle attività non avvenga in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione o qualora una legge nazionale o regionale dovesse diversamente regolamentare la materia .

Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia dovesse insorgere per l'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Benevento.

Articolo 9 – Registrazione

Tutte le spese dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario, il quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la sede della Provincia di Benevento.

Art. 10 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Benevento, li

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Provincia di Benevento
Il Dirigente del Settore
Settore Pianificazione Territoriale
Attività Produttive e Politiche Agricolo-Forestali
Arch. Elisabetta Cuoco

Per la F.I.P.S.A.S.
IL DELEGATO PROVINCIALE
Sig. Salvatore Iannelli

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE

Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. 6 allegati per complessivi n. _____
facciate uniti.

Data

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Elisabetta Cuoco


Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere

~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE






PROVINCIA DI BENEVENTO

IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 488 DEL 14.03.2013

Addi quattordici del mese di marzo 2013, alle ore 10,30 nella sala delle Commissioni Consiliari, presso la Rocca dei Rettori, si è riunita in prima convocazione la IV° Commissione Consiliare, assiste con funzioni di Segretario Angelo Sabatino della Presidenza del Consiglio Provinciale. Risultano presenti il Presidente Visconti e i componenti Lamparelli, Bettini, Molinaro, Cecere e dalle ore 10,45 Rubano. Si da atto che alle ore 10,50 esce il Consigliere Lamparelli, partecipa inoltre alla seduta il Consigliere Renato Lombardi anche non essendo componente della IV Commissione.. La Commissione esamina le due proposte di delibere consiliari pervenute dal servizio Forestazione, Caccia e Pesca, osserva che le proposte sono prive dei prescritti pareri dei Dirigenti, esprimono comunque parere favorevole con l'astensione dell'opposizione che si riserva di formulare le proprie valutazioni durante il Consiglio Provinciale. sempre che arrivano i suddetti pareri. Da un ulteriore esame della documentazione è emerso che sul retro della proposta vi era il parere del Dirigente responsabile Arch. Cuoco, occorre quindi integrare solo quella del Segretario Generale. Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 11,00. la seduta viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Paolo Visconti


Il Segretario
Angelo Sabatino



CONSIGLIO PROVINCIALE 18MARZO 2013
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI

Adesso c'è il punto due ed il punto tre, che riguardano entrambi argomenti relativi alla pesca sportiva; iniziamo dal punto due: "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI TELESE TERME E NEL LAGO MIGNATTA (SAN GIORGIO LA MOLARA) ALLA FISAPS ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE". La parola all'assessore Aceto.

Ass. Gianluca ACETO – *Assessore all'Ambiente e Territorio*

Le due delibere propongono di rinnovare (anche se si tratta di nuova convenzione) il rapporto tra l'Amministrazione provinciale e la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, così come già nei decenni precedenti si era instaurato. Infatti la stessa Federazione, che è il soggetto che raggruppa tutte le Associazioni di pesca sportiva, ha in gestione per le attività legate a questa disciplina le acque di cui oggi si parla: quindi quelle relative ai laghi di Telese Terme, di San Giorgio la Molara e di Foiano in Valfortore. Quindi c'è stato un rapporto che è intervenuto in questi mesi, non soltanto con la Federazione ma anche con la Consulta pesca (l'organo consultivo che raggruppa tutte le varie espressioni del mondo della pesca sportiva nella nostra provincia) c'è stata una lunga interlocuzione anche con i nostri Uffici finanziari al fine di determinare gli importi del corrispettivo che nelle due convenzioni viene regolamentato. Noi abbiamo nella proposta dei tre laghi, sia un canone annuale e sia un ripopolamento minimo, per un valore economico che vado così a sintetizzare: per il lago di Telese Terme, il canone è di 1.050,00 Euro all'anno e i ripopolamenti obbligatori minimi di 4.500,00 Euro; San Giorgio la Molara, 600,00 Euro il canone e 4.500,00 Euro i ripopolamenti; Foiano in Valfortore 500,00 Euro il canone e 2.500,00 i ripopolamenti. Queste quantificazioni sono il portato di una media che è stata stabilita anche in base a quanto avviene su tutto il territorio nazionale; ed è prevista ovviamente anche la indicizzazione di questi canoni in base all'aumento del costo della vita e ai dati ISTAT. Mi preme sottolineare alcune questioni: c'è un disciplinare con il quale la Federazione dovrà confrontarsi, sia per i ripopolamenti e sia per le opere di piccola manutenzione delle sponde; questo disciplinare fa riferimento anche alle linee guida che la Giunta ha approvato negli anni scorsi e altre questioni molto importanti che vorrei sottolineare: nel corso del 2013, confidiamo di poter aprire



i primi due campi da pesca per disabili del Centro-sud d'Italia, proprio presso i laghi di Telesse Terme e San Giorgio la Molara. Nelle scorse settimane a questo scopo è venuto in Giunta un progetto che viene a valle di un Protocollo stipulato e siglato nella scorsa estate del 2012: insomma, con queste azioni non soltanto confermiamo, ma raffiniamo e potenziamo le azioni sia di tutela di questi specchi d'acqua sia di destinazione alla pesca sportiva, che è una disciplina che anche nella nostra provincia è seguita da alcune migliaia di partecipanti nelle varie specifiche categorie che la Federazione italiana della pesca sportiva raggruppa tutte in sé. Ne approfitto per fare anch'io i saluti e gli auguri di buon lavoro, sia ai consiglieri uscenti che ai consiglieri entranti.

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI

Grazie assessore; ci sono interventi? Prego consigliere Visconti, ne ha facoltà.

Cons. Paolo VISCONTI

Chiedo scusa se il mio intervento non tratta dell'argomento specifico, anche se c'è comunque aderenza in quanto parliamo di laghi e di fiumi. Sono d'accordo, logicamente, con la proposta che abbiamo anche portato in Commissione e insieme l'abbiamo discussa; però voglio fare una cosa che non ho fatto l'anno scorso e voglio -come dire- mettere un po' le mani avanti. Guardate, l'anno scorso c'è stata una richiesta da parte di un'associazione regionale, molto seria, l'Arci, che chiedeva l'utilizzo di un tratto del fiume Tammaro che poi va nella diga di Campolattaro, a partire da sotto Morcone prima di arrivare nella diga, per l'utilizzo del cosiddetto "rafting": sapete cosa sono, le discese lungo i fiumi con i gommoni. Uno sport che è di estrema compatibilità con l'ambiente, con quella che è la natura del posto, dove si impegnavano anche a mettere a posto alcune sponde e via di seguito. Ebbene, nonostante l'impegno dell'assessore Aceto a dare una risposta positiva a questa richiesta, io non lo so perché... -se per da parte della struttura, dei dirigenti, non lo so: veramente non lo so- non è stata data questa autorizzazione. Guardate è una pratica sportiva piccola, che può interessare 10, 20 o 30 persone, eppure vi assicuro che per questo sport partono e fanno anche 200 km, vanno nel Pollino o nella zona di Sala Consilina oppure in Abruzzo a fare questo tipo di sport: ce l'avevamo in casa, mi dicevano che era anche un percorso -detto dagli addetti ai lavori- un percorso ottimo. Lo dico adesso sapete perché? Perché quest'anno se verrà di nuovo questa richiesta, non deve passare in silenzio così come è passata l'anno scorso. Basta, ho chiuso.

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI

Non so se l'assessore desidera rispondere.



Ass. Gianluca ACETO

Soltanto per dire che ha ragione di rammaricarsi il consigliere Visconti, perché io stesso ho provato ripetutamente e per diversi mesi, insieme a lui, a cercare di avere almeno una risposta, positiva o negativa, con le motivazione; e devo dire che non ci siamo riusciti, non ci sono riuscito e spero... anzi, chiedo all'Arco immediatamente di ripresentare per quest'anno la richiesta, magari farla pluriennale, e cerchiamo in questo scorcio di consiliatura perlomeno di dare una risposta per una attività e una disciplina sportiva che ben si concilia con l'equilibrio ambientale.

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI


Grazie assessore; ci sono altri interventi? E allora si procede alla votazione sul punto 2 all'ordine del giorno: lo possiamo fare per alzata di mano.

Cons. Lucio RUBANO

Posso fare una dichiarazione di voto? Nell'annunciare il mio voto "favorevole", nei miei ringraziamenti iniziali non avevo ringraziato anche gli Assessori per la loro disponibilità: l'avevo dimenticato, perché non c'erano in quel momento, lo faccio adesso.

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI

È prematuro, dottore Rubano. Bene, allora è votato all'unanimità. Con la stessa votazione anche per la immediata esecutività? D'accordo.



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI -

Claudio Uccelletti

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe LAMPARELLI -

Giuseppe Lamparelli

N. 24

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 27 MAR. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE
(Firma di Uccelletti)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- × PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- × SETTORE Pienif. For. A. Prod. Pol. Agric. For. _____ prot. n. _____
- × SETTORE Gest. Economica _____ il _____ prot. n. _____
- × SETTORE Avv. Org. Pers. Pol. Lav. _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
- × Set. Relaz. Ist. AARS. Presid. Sist. Inf. _____